

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

INDICE DELLE REVISIONI			
Indice	Data	Motivo	Approvazione con Determina A.U. del
0	31.05.2022	Prima emissione	31.05.2022
1	31.01.2023	Revisione editoriale	31.01.2023
2	30.06.2023	Adeguamento al nuovo Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. 36/2023	30.06.2023
3	31.12.2023	Adeguamento al nuovo Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. 36/2023 – per le parti che entrano in vigore il 01.01.2024.	31.12.2023
4	26.06.2025	Aggiornamento generale e modifiche/integrazioni a seguito del Vademecum informativo ANAC per gli affidamenti diretti del 30.07.2024	26.06.2025
5	01.01.2026	Aggiornamento soglie di rilevanza comunitaria secondo Regolamento delegato UE 2025/2150 del 25.10.2025	01.01.2026

A.U.: Amministratore Unico

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni.

SOMMARIO

1. PREMESSE	4
2. APPLICAZIONE, FINALITÀ E PRINCIPI	4
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
4. SOGLIE COMUNITARIE	6
5. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP).....	6
6. ALBO FORNITORI (ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI) E INDAGINI DI MERCATO	7
7. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA....	8
7.1 Affidamento di lavori per importi inferiori a 150.000,00 € e di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00	9
Le modalità di affidamento disciplinate dal presente Regolamento sono:	9
7.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore ai valori indicati al punto 7.1	9
7.3 Altre modalità	10
7.4 Acquisti per cassa.....	11
8. FASI ED AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI	12
8.1 Decisione a contrarre (o atto ad essa equivalente).....	12
8.2 Invito a presentare offerta	13
8.3 Comunicazioni e informazioni.....	14
9. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA	14
10. ALTRE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO.....	14
11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	14
12. PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE	15
12.1 Affidamenti di importi inferiori alle soglie di cui all’art. 7.1	15
12.2 Affidamenti di importi pari o superiori a quelli di cui all’art. 7.1 con il criterio del minor prezzo	15
12.3 Affidamenti di importi pari o superiori a quelli di cui all’art. 7.1 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa	16
13. AFFIDAMENTO INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA ED INCARICHI LEGALI.....	16
14. ACQUISTI DI MATERIA PRIMA (CIPPATO DI LEGNA), ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO ACQUA E GESTIONE SCARICHI FOGNARI.....	18
14.1 Energia elettrica	18
14.2 Gas metano.....	18

14.3	Acqua e gestione scarichi fognari	19
14.4	Materia prima (cippato di legna).....	19
15.	OFFERTE ANOMALE	19
16.	STIPULA DEL CONTRATTO	20
17.	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	20
18.	VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI.....	21
19.	PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI.....	22
20.	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	22
21.	TRASPARENZA E ACCESSO.....	22
22.	PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE.....	24

1. PREMESSE

1. Provana Calore s.r.l. è una società a controllo pubblico, secondo le definizioni di cui all'art. 2, c.1, lett. m) ed n) del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. (in seguito, per brevità, T.U.S.P.), in quanto partecipata interamente dal Comune di Leini (TO), ma non è definibile come società "in house" di quest'ultimo, non operando esso il "controllo analogo" sulla Società, di cui all'art. 2, c. 1, lett. o) del T.U.S.P.;
2. Provana Calore s.r.l. - oltre a rientrare nella disciplina delle Società partecipate di cui al T.U.S.P. - rispetta la normativa in materia di appalto di lavori e di acquisto di forniture, beni e servizi, contenuta nel Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (nel seguito denominato, per semplicità, "Codice"), ma soltanto quando opera come "impresa pubblica" (secondo la definizione del Codice, Allegato I.1, art. 1, lett. f);
3. Provana Calore s.r.l. non rientra tra le «amministrazioni aggiudicatrici», di cui all'art. 1 dell'Allegato I.1, lett. q) del Codice, ma è «stazione appaltante» (Allegato I.1, art. 1, lett. a) del Codice) - in quanto soggetto privato, tenuto al rispetto del Codice nella scelta del contraente - ogniqualvolta affidi contratti di appalto di lavori, servizi e forniture come "impresa pubblica";
4. Provana Calore s.r.l. è "impresa pubblica" quando - in base al proprio Statuto - opera prevalentemente nell'attività di erogazione del calore mediante la propria Rete di Teleriscaldamento, principalmente a servizio del territorio del Comune di Leini, in tal modo esercitando una delle attività di cui al Libro III, Parte I, del Codice relativa ai Settori Speciali: in tale veste è tenuta, a norma degli artt. 141, co. 2, e 146 del Codice, ad esperire procedure di evidenza pubblica, secondo le regole dettate da quest'ultimo per i settori speciali, **solo qualora debba affidare lavori e servizi od ottenere forniture o effettuare acquisti che siano strumentali alla propria attività principale** (connessa al servizio di Teleriscaldamento), potendo poi agire come «operatore economico», qualora offra sul mercato - in base al proprio Statuto ed in forza del diritto nazionale - prestazioni di lavori, servizi o forniture;
5. Ai sensi dell'art. 50, c. 5 del Codice "le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza".

2. APPLICAZIONE, FINALITÀ E PRINCIPI

1. Il presente Regolamento è adottato da Provana Calore s.r.l. per normare l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nell'esercizio di una delle attività di cui al Libro III, Parte I, del Codice relativa ai Settori Speciali, che abbiano un importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, come definita dall'art. 14 del Codice. Laddove compatibile, il presente Regolamento si applica anche alle procedure aventi importo superiore alle soglie comunitarie.
2. Il presente Regolamento non disciplina i contratti aventi ad oggetto servizi notarili, patrocini giudiziali e servizi di conciliazione o mediazione o arbitrato, trattandosi di contratti d'opera intellettuale che esulano dalla disciplina in materia di procedure ad evidenza pubblica. Restano altresì esclusi i rimborsi per spese e costi verso enti terzi, concordati nell'ambito di accordi convenzionali tra amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori.

3. L'affidamento e l'esecuzione di forniture, servizi e lavori, secondo le procedure di cui al presente Regolamento e nei casi previsti dalla normativa vigente (compreso l'affidamento diretto), avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 48, co. 1, del Codice e, tra di essi, con particolare riferimento a quelli di seguito elencati:
- **economicità**, ossia l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - **risultato ed efficacia**, ossia la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - **tempestività**, ossia l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - **fiducia e correttezza**, ossia una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento, sia in quella di esecuzione;
 - **libera concorrenza**, ossia l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - **non discriminazione e parità di trattamento**, ossia una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti, nonché l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - **trasparenza e pubblicità**, ossia la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - **proporzionalità**, ossia adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità ed all'importo dell'affidamento;
 - **rotazione**, ossia il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità - per gli operatori economici - di essere affidatari di un contratto pubblico.
4. Gli atti di ogni procedura di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza amministrativa previsti dalla normativa vigente.
5. Nessun progetto d'opera, o di acquisto volto ad ottenere un determinato quantitativo di forniture o di servizi, può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione, se il frazionamento non vi fosse stato. Resta ferma la facoltà, riservata dall'art. 141, comma 5 del Codice, alle Stazioni Appaltanti operanti nell'ambito dei Settori Speciali, di determinare le dimensioni dell'oggetto dell'Appalto, e dei lotti in cui suddividerlo, senza ulteriore obbligo di motivazione.
6. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese, anche di prossimità, onde favorirle nell'effettiva possibilità di partecipazione: a questo fine, ove possibile, Provana Calore s.r.l. suddivide gli acquisti di forniture o di servizi in distinte gare e gli appalti d'opera in lotti prestazionali, fermo restando il divieto di effettuare tale suddivisione al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di soglie di valore, quali contenute negli artt. 14 e 50 del Codice. I criteri qualitativi e quantitativi che possono essere richiesti da Provana Calore s.r.l. agli operatori economici, al fine di partecipare alle proprie procedure, riguardano esclusivamente:

- i requisiti di idoneità professionale;
- la capacità economica e finanziaria;
- le capacità tecniche e professionali.

I requisiti e le capacità di cui sopra sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto o della fornitura, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture vengono svolti, ove non diversamente previsto dal presente Regolamento, secondo la normativa attualmente in vigore, ovvero il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
2. Il presente Regolamento dovrà essere adattato alle future modificazioni intervenute alla normativa in materia di appalti di lavori, forniture e servizi, qualora esse dovessero risultare incompatibili con il tenore letterale del Regolamento medesimo, il quale altrimenti risulterà inapplicabile e sostituito da detta normativa.

4. SOGLIE COMUNITARIE

1. Le soglie comunitarie per gli appalti sono indicate nell'articolo 14 del Codice. Il calcolo del valore stimato di lavori, servizi e forniture da affidarsi dalla Società, ai fini dell'individuazione della soglia comunitaria, è sempre da intendersi basato sull'importo totale al netto dell'IVA. Questo calcolo, fatto salvo il ricorrere di una delle ipotesi previste dai commi 1, lettera c) e 3 dell'articolo 120 del Codice, deve tener conto dell'importo massimo stimato a base di affidamento e deve comprendere eventuali opzioni in aumento di lavoro, servizio o fornitura, nonché di rinnovo del contratto.
2. Qualora gli importi indicati nel presente Regolamento subissero variazioni in relazione alle modifiche di cui all'art. 14 del Codice, l'aggiornamento di tali valori comporterà l'automatico adeguamento del presente Regolamento.

5. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

1. Per tutti i lavori, i servizi e le forniture di cui al precedente art. 2, c.1 viene individuato il **Responsabile Unico del Progetto (RUP)**¹ al quale vengono attribuite tutte le funzioni previste dal presente Regolamento, oltre che dal Codice.
2. Il RUP è rappresentato dall'Amministratore Unico (nel seguito anche solo "A.U.") della Società, il quale può eventualmente, a propria discrezione e in funzione della tipologia di appalto, acquisto o fornitura, nonché dell'importo presunto dell'affidamento, nominare un altro RUP all'atto

¹ Il RUP è definito dall'art. 15 del Codice. L'art. 141, comma 3, del Codice precisa tuttavia: "L'art. 15 si applica solo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti che sono amministrazioni aggiudicatrici". Provana Calore non rientra nelle categorie delle "amministrazioni aggiudicatrici", secondo la definizione di cui all'Allegato I.1 del Codice, art. 1, lettera "q", pertanto non sarebbe tenuta all'applicazione dell'art. 15, tuttavia lo stesso articolo, al comma 2, secondo periodo, precisa che "le stazioni appaltanti [...] che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti a cui affidare i compiti del RUP".

dell'approvazione dell'indizione della procedura di esecuzione di un lavoro o di acquisto di servizi e forniture, ovvero all'atto della loro programmazione. Ove ne ricorra la necessità o anche solo l'opportunità, il RUP può nominare un "Responsabile di procedimento" per una, o più, delle fasi, di cui all'art. 15, comma 4 del Codice.

3. Il RUP deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice, allegato I.2, artt. 4 e 5. Qualora l'A.U. della Società fosse impedito o privo dei necessari requisiti, può nominare quale RUP un soggetto esterno.
4. Al RUP sono delegate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni (e correlati poteri), fermo restando quanto disposto dall'art. 15 del Codice:
 - svolgere tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento;
 - curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure di acquisizione (in particolare: effettuare tutte le comunicazioni necessarie verso gli operatori, rispondere ai chiarimenti richiesti in corso di gara, provvedere in ordine alle ammissioni ed esclusioni degli operatori economici ed in ordine al soccorso istruttorio, provvedere in relazione alle richieste di accesso ex Legge 241/90 ed artt. 35 e 36 del Codice ed agli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dalla normativa vigente, effettuare, in nome e per conto di Provana Calore s.r.l., tutte le attività necessarie e propedeutiche all'aggiudicazione definitiva);
 - presiedere il seggio di gara secondo quanto indicato infra nel Regolamento;
 - verificare la congruità dell'offerta, con facoltà, nel corso di gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di avvalersi della competenza di una commissione giudicatrice;
 - effettuare le verifiche ed i controlli necessari e propedeutici alla stipula del contratto o dell'ordine di acquisto;
 - effettuare vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora non specificamente attribuita ad altri organi o soggetti;
 - in ciascuna fase di attuazione degli interventi, effettuare il controllo sui livelli di prestazione di qualità e di prezzo, determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi;
 - segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi;
 - curare l'invio di dati e comunicazioni riguardanti il contratto, il contraente e la procedura di scelta del contraente all'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

6. ALBO FORNITORI (ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI) E INDAGINI DI MERCATO

1. Provana Calore s.r.l. è dotata di Albo Fornitori, istituito, gestito e aggiornato in conformità all'Allegato II.1, art. 3 del Codice, con le modalità di cui al regolamento specifico, adottato con Determina dell'Amministratore Unico n. 12 del 15.12.2023.
2. Gli operatori da invitare alle procedure di gara o per un affidamento diretto vengono pertanto individuati attingendo dall'Albo Fornitori, oppure scelti a seguito di indagini di mercato, svolte ai sensi dell'Allegato II.1, art. 2 del Codice.

3. Vengono ammessi alla successiva fase della consultazione solo gli operatori economici in possesso dei requisiti soggettivi richiesti nel corso dell'indagine di mercato (o in fase di inserimento in Albo Fornitori) e che abbiano presentato l'istanza entro il termine previsto dall'avviso. Le istanze di partecipazione vengono esaminate, in seduta riservata, dal RUP. Nell'avviso di indagine di mercato Provana Calore s.r.l. si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, del cui esito cui sarà data successiva notizia.
4. L'interesse dell'operatore e la dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard semplificati da parte della Società, allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE, contemplato all'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE e consistente in una dichiarazione formale, da parte dell'operatore economico, di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati, da invitare a partecipare. Sia il DGUE, sia i formulari standard semplificati, vanno resi sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000), sulla scorta di modelli allo scopo predisposti da Provana Calore s.r.l. e resi disponibili sul proprio sito web, nella sezione "Amministrazione Trasparente", unitamente al presente Regolamento. Qualora l'operatore economico sia in possesso di attestazione SOA, potrà indicarne gli estremi ai fini dell'inserimento nell'Albo Fornitori (o nel corso dell'indagine di mercato), risultando così esonerato dalla compilazione delle sezioni del DGUE (o del formulario semplificato) relative alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali;
5. Provana Calore s.r.l. può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze, indicandolo nella decisione a contrarre o nell'atto equivalente, purché almeno pari ai numeri previsti al successivo art. 7.
6. Nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni d'interesse inferiore ai minimi stabiliti dall'art. 50 del Codice, la Stazione Appaltante potrà eventualmente, a propria discrezione, procedere ad integrare il numero dei partecipanti attingendo dall'Albo Fornitori.
7. Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 € (quarantamila euro) possono essere svolte indagini di mercato "informali", mediante consultazione di albi (ad es., C.C.I.A.A., Albo intermediari immobiliari, ecc.) predisposti su base territoriale, ovvero attingendo fra operatori già noti e di comprovata affidabilità e competenza, sempre nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 2.

7. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA

1. Per "lavori, servizi e forniture sotto soglia" si intendono quelli il cui importo presunto è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14, comma 2, del Codice (Soglie di rilevanza per i settori speciali).
2. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 16, 48 comma 1, 57 del Codice, nonché del rispetto dei principi di cui al precedente art. 2, secondo le seguenti suddivisioni per valori d'importo e modalità.

7.1 Affidamento di lavori per importi inferiori a 150.000,00 € e di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00

Le modalità di affidamento disciplinate dal presente Regolamento sono:

a) **Amministrazione diretta**

I lavori possono essere eseguiti in amministrazione diretta, cioè con personale proprio di Provana Calore s.r.l., con materiali e mezzi propri od appositamente acquistati o noleggiati, sotto la direzione del Responsabile del procedimento.

b) **Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture e di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria**

Per affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 € e di servizi (in particolare, quelli tecnici, di architettura e di ingegneria) e forniture di importo inferiore a 140.000,00 € è possibile procedere mediante **affidamento diretto**², consultando anche un solo operatore economico. Tale affidamento diretto dovrà essere supportato da adeguata motivazione (particolare natura dell'affidamento, urgenza od altro). In alternativa, non ricorrendo le motivazioni specifiche per il ricorso a un solo operatore, si effettuerà consultazione di almeno n. 3 operatori economici. Gli operatori economici sono individuati di norma tra i Fornitori iscritti all'Albo Fornitori della Società, ovvero sulla base di indagini di mercato, esperite secondo quanto indicato al precedente art. 6.

L'affidamento diretto è possibile previa verifica, da parte di Provana Calore s.r.l., che l'appalto di lavori, servizi o forniture non abbia interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice. Restano comunque fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (art. 48, comma 3 del Codice).

7.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore ai valori indicati al punto 7.1

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo pari o superiore a quelli di cui al punto 7.1, Provana Calore s.r.l. potrà procedere con le seguenti modalità (art. 50, comma 1, lett. c) e d) del Codice):

a) lavori

i) affidamenti di importo pari o superiore a 150.000,00 € ed inferiore a 1.000.000,00 €, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, con consultazione, se esistenti, di almeno n. 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (Albo Fornitori), nel rispetto comunque del criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento conterrà anche l'indicazione dei soggetti invitati, oltre che del soggetto aggiudicatario.

ii) affidamenti di importo pari o superiore a 1.000.000,00 € e fino alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del Codice (attualmente 5.404.000 €³), mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, con consultazione, se esistenti, di almeno n. 10 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di

² La definizione di **affidamento diretto** è contenuta nell'Allegato 1.3, art. 3, lett. d) al D.Lgs. 36/2023 secondo il quale trattasi di "affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di interpello di più operatori economici (n.d.r. indagine di mercato), la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice".

³ Il precedente valore di 5.538.000 € è stato ridotto a 5.404.000 € in applicazione del Regolamento Delegato UE n. 2025/2150 della Commissione del 22.10.2025.

operatori economici (Albo Fornitori), nel rispetto comunque del criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento conterrà anche l'indicazione dei soggetti invitati, oltre che del soggetto aggiudicatario.

b servizi e forniture

- i) affidamenti di importo pari o superiore a 140.000,00 € ed inferiore a 432.000 €⁴, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (Albo Fornitori). L'avviso sui risultati della procedura di affidamento conterrà anche l'indicazione dei soggetti invitati, oltre che del soggetto aggiudicatario.

7.3 Altre modalità

Con riferimento alle procedure ed ai relativi valori di cui ai commi precedenti, è sempre possibile per Provana Calore s.r.l. utilizzare le procedure caratterizzate da maggiore concorrenzialità, maggior numero di invitati, maggiore pubblicità, anche per gli affidamenti che rientrino nelle anzidette soglie di valore.

È consentito derogare ai numeri minimi di imprese da interpellare, previsti dalle procedure di cui sopra, oppure al rispetto delle soglie di valore ivi individuate, oppure rivolgersi, motivatamente, ad un unico fornitore, anche al di sopra delle soglie previste per gli affidamenti diretti, al realizzarsi od al verificarsi di una delle ipotesi di seguito descritte da i) a viii):

- i) quando l'affidamento può essere assegnato unicamente ad un determinato operatore economico, o ad un numero di operatori inferiore rispetto a quello previsto dalle soglie di cui sopra, a fronte di legge nazionale o regionale, o di atto delle competenti autorità nazionali, regionali, provinciali;
- ii) quando la concorrenza è assente per motivi tecnici, oppure in relazione alla tutela di diritti esclusivi (inclusi i diritti di proprietà intellettuale) e solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di un'artificiosa valutazione;
- iii) nella misura strettamente necessaria, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili e quando le circostanze invocate a relativa giustificazione non siano in alcun caso imputabili alla stessa Provana Calore s.r.l. (a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nel presente caso le esigenze di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza o ad obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite a Provana Calore s.r.l. da Autorità od Enti Pubblici, nei termini assegnati);
- iv) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti od all'ampliamento di forniture od impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe Provana Calore s.r.l. ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate al valore dell'impianto o della fornitura;

⁴ Il precedente valore di 443.000 € è stato ridotto a 432.000 € in applicazione del Regolamento Delegato UE n. 2025/2150 della Commissione del 22.10.2025.

- v) qualora, in esito all'esperimento di una procedura di gara, non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
- vi) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale, oppure dagli organi che curano procedure concorsuali;
- vii) ferma la facoltà di prevedere proroghe contrattuali negli atti originari (proroghe da esercitarsi da parte della Società), a seguito della scadenza di contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure aperte o negoziate per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria e comunque non superiore a 6 mesi;
- viii) quando l'acquisto avvenga in rapporto a convenzione CONSIP o di altre centrali di committenza o soggetti aggregatori, che abbiano a monte soddisfatto le esigenze di evidenza pubblica.

Provana Calore s.r.l., con riferimento all'esigenza di acquisto di lavori, servizi o forniture all'interno di determinati orizzonti temporali, può prevedere procedure che traggano spunto dalle regole degli "Accordi quadro" di cui alla normativa vigente; dette procedure possono prevedere affidamenti fondati su prezzi unitari, quantità fisiche (cui applicare detti prezzi unitari), tetti massimi di spesa, orizzonti temporali massimi, all'interno dei quali procedere a singole prestazioni o prelievi.

Ferma restando la potestà di autoregolamentazione delle imprese pubbliche nei "Settori speciali" del Codice, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture inferiori a 5.000,00 euro (qui definiti "acquisti di modico valore") dal 1° gennaio 2024 è necessario utilizzare mezzi telematici, ai fini della loro tracciabilità (piattaforma certificata od interfaccia web); qualora la spesa giornaliera per tali acquisti di modico valore sia inferiore a 1.500 euro, non deve essere richiesto il CIG ai fini della tracciabilità (art. 3, comma 3, legge 136/2010), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, c. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non sono da rispettare le altre procedure precedentemente esposte. Tali affidamenti, inferiori a 5.000,00 euro, possono essere effettuati:

- con procedura autonoma senza l'adozione di un atto specifico di determinazione, essendo sufficiente un atto d'ordine o di acquisto, redatto in modo semplificato (equivalente alla "Richiesta di Acquisto" di cui al successivo art. 8, punto 8.1);
- senza l'obbligo di utilizzare l'Elenco degli Operatori Economici della Società (Albo Fornitori), o di effettuare indagini di mercato.

Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro non è vincolante il rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice.

7.4 Acquisti per cassa

Gli acquisti per cassa non necessitano dell'utilizzo di una piattaforma certificata o dell'interfaccia web e sono gestiti direttamente dal Responsabile dell'Ufficio Contabilità e Amministrazione, che risulta automaticamente autorizzato con il provvedimento di adozione del presente Regolamento, e senza necessità di ulteriore rinnovo, salvo revoca motivata da parte dell'Amministratore unico.

Per mezzo del servizio di cassa, si effettuano spese di importo limitato, relative ad acquisti di beni e/o servizi urgenti, obbligatori per legge o di modico valore, quali:

- acquisti di valori bollati (marche da bollo);
- pagamento sanzioni/multe (sanzioni codice della strada, ecc.);
- erogazione di anticipi/saldi a dipendenti per trasferte di lavoro;
- acquisti di modico valore presso cartolerie (piccola cancelleria), ferramenta e minuterie varie (ad esempio martelli, chiavi inglesi, copia chiavi, ecc.) e/o di consumo (destinati al servizio del personale, degli uffici e delle attività della Società);
- spese postali (pagamento bollettini, raccomandate, etc.);

Tali beni e servizi possono essere acquistati direttamente e pagati con contanti, purché il valore della singola transazione non superi l'importo di 1.500,00 euro e solo previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Contabilità e Amministrazione o dell'Amministratore unico.

Il limite d'importo di 1.500,00 euro non opera per i pagamenti effettuati tramite bollettino di c/c relativi a multe, tasse o altri oneri simili.

8. FASI ED AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI

8.1 Decisione a contrarre (o atto ad essa equivalente)

Ogni procedura per l'affidamento di lavori, servizi e forniture prende l'avvio con la decisione a contrarre (o atto ad essa equivalente) che, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene almeno:

- l'indicazione dell'interesse che si intende soddisfare,
- le caratteristiche di opere, beni, servizi, quali si intendono conseguire,
- i requisiti od i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché l'importo massimo stimato dell'affidamento;
- la relativa copertura contabile (coerente, rispetto alla programmazione aziendale degli acquisti);
- le principali condizioni contrattuali (che possono essere raccolte in uno schema di riferimento, per l'ordine all'affidatario).

Nell'elaborazione delle specifiche tecniche del singolo affidamento, si tiene conto delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto e delle funzioni che dovrà svolgere, in coerenza con le specifiche previsioni normative e con riferimento agli standard ammessi dalle medesime.

La decisione di procedere ad un affidamento, a mezzo della decisione a contrarre, è assunta dall'Amministratore Unico della Provana Calore s.r.l.; per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie indicate all'art. 7.1, la decisione a contrarre può essere sostituita dalla Richiesta di Acquisto che, in quanto tale, vale anche quale atto di affidamento a singolo operatore economico, secondo il disposto di cui al precedente art. 7, c. 2 e punto 7.1, lett. b), a condizione che detta "Richiesta" contenga adeguata motivazione della scelta.

8.2 Invito a presentare offerta

Provana Calore s.r.l. invita a presentare offerta contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati; in applicazione dell'art. 21 e 25 del Codice, il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici (articolato, di norma, in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) è gestito mediante piattaforme e servizi digitali tra loro interoperabili. Dette piattaforme digitali, costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, sono utilizzate per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del contratto. A tal fine, interagiscono con la banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

L'invito agli operatori economici a presentare offerta avverrà quindi mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (es. Portale acquisti in rete), con la sola esclusione degli acquisti per cassa, di cui al par. 7.4. La proceduralizzazione dell'affidamento diretto mediante l'acquisizione di una pluralità di offerte/preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori economici, non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara.

L'affidamento diretto avverrà pertanto mediante un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario.

Si applica il **principio di rotazione** di cui all'art. 49 del Codice, con le seguenti precisazioni:

- Sono esclusi dall'applicazione del principio di rotazione gli affidamenti di valore inferiore a 5.000,00 €;
- Il principio di rotazione si applica con riferimento agli affidamenti rientranti nelle fasce di seguito definite:
 - Fascia 1: superiore a 5.000,00 € e fino a 20.000,00 € compresi;
 - Fascia 2: superiore a 20.000,00 € e fino a 40.000,00 € compresi;
 - Fascia 3: superiore a 40.000,00 € e fino alle soglie dell'affidamento diretto;
- Si potrà derogare all'applicazione del principio di rotazione ricorrendo tutti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 49 del Codice, con onere di Provana Calore s.r.l. fornire adeguata, puntuale e rigorosa motivazione in ordine alla ragione di tale deroga.

Gli elementi minimi che consentono agli operatori economici la formulazione dell'offerta, da caricare sulla piattaforma digitale prescelta, sono di norma i seguenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;
- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi, richiesti per la partecipazione alla procedura (possono essere omessi qualora la selezione degli operatori sia avvenuta in esito a preliminare indagine di mercato o attingimento all'Albo Fornitori);
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 108 del Codice;
- i principali elementi contrattuali (penali, termini e modalità di pagamento, eventuale richiesta di garanzie, ecc.);
- il nominativo del RUP, il CIG, se del caso il CUP;

- la volontà di avvalersi della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del Codice;
- il capitolato speciale di appalto;
- gli elenchi prezzi, se predisposti;
- lo schema di contratto.

I suddetti elementi possono variare in relazione alla natura e all'importo degli affidamenti.

In applicazione delle procedure previste dall'ANAC, si provvederà ad assegnare, ad ogni bando per lavori, forniture o servizi, uno specifico CIG, da indicare nella documentazione del bando di gara.

8.3 Comunicazioni e informazioni

L'invio di comunicazioni e lo scambio di informazioni tra la Provana Calore s.r.l. ed i propri appaltatori e fornitori, in relazione a lavori, beni e servizi di cui al presente Regolamento, sono eseguiti secondo le modalità di cui all'art. 29 del Codice.

9. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA

Il RUP o, in caso di sua assenza, il tecnico dell'Ente individuato dall'Amministratore unico, può disporre la immediata esecuzione di lavori entro il limite di 500.000,00 € o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, nelle circostanze di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del Codice. L'esecuzione può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal RUP.

10. ALTRE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Fermo quanto stabilito negli articoli precedenti, Provana Calore s.r.l. potrà comunque, anche per affidamenti sotto soglia, indire procedure ordinarie aperte o ristrette. In tal caso, tutte le modalità di svolgimento della procedura verranno indicate nei documenti di gara.

11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Nella richiesta di offerta sono indicati i criteri di aggiudicazione che, ai sensi dell'art. 108 del Codice, possono consistere in quelli seguenti:
 - a) Criterio del minor prezzo, determinato:
 - mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, *oppure*
 - mediante offerta a prezzi unitari oppure
 - mediante offerta a corpo per il lavoro, servizio e fornitura, univocamente definito sulla scorta della documentazione di gara - - per gli appalti da stipularsi a corpo, il prezzo più basso può essere determinato anche mediante ribasso sull'importo complessivo posto a base di gara;

- b) **Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base (i) del miglior rapporto qualità/prezzo, o (ii) di un giudizio di comparazione tra costo ed efficacia, o (iii) di un giudizio esclusivamente qualitativo (avendo posto in gara un prezzo o un costo fisso). In questi casi dovranno essere predefiniti una serie di elementi di valutazione ed il loro ordine di importanza.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), dovrà essere nominata apposita Commissione Giudicatrice, dopo la data stabilita per la ricezione delle offerte, quale contemplata nella lettera di invito alla gara o nella richiesta di offerta.

2. Provana Calore s.r.l. procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, sempre che sia stata ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio tecnico, ovvero, in assenza di offerta tecnica o in caso di parità anche nell'ambito dell'offerta tecnica, mediante sorteggio.
3. Resta salva la facoltà per Provana Calore s.r.l., ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà deve essere indicata espressamente nel bando di gara o nell'invito e può essere esercitata entro il termine di 30 giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte.
4. Nei casi di affidamento diretto, viene condotta una trattativa tra la Società e l'unico Fornitore, individuato in base a criteri tecnico-professionali, di convenienza economica e di rispetto dei tempi di fornitura.
5. Saranno escluse le offerte in cui l'Operatore economico ometta di esplicitare i costi della mano d'opera e gli oneri in materia di salute e sicurezza (escluse forniture senza posa in opera e servizi di natura intellettuale), ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, anche qualora si tratti di affidamento diretto. Tale previsione dovrà essere esplicitamente indicata nella documentazione di richiesta di offerta, ancorché previsione esplicita di un disposto legislativo.

12. PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

12.1 Affidamenti di importi inferiori alle soglie di cui all'art. 7.1

Le operazioni finalizzate alla verifica della regolarità amministrativa e la valutazione delle offerte economiche sono effettuate dal RUP, eventualmente coadiuvato dall'Ufficio Acquisti della Provana Calore s.r.l., in seduta pubblica.

12.2 Affidamenti di importi pari o superiori a quelli di cui all'art. 7.1 con il criterio del minor prezzo

Le operazioni finalizzate alla verifica della regolarità amministrativa e l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, sono effettuate in seduta pubblica dal seggio di gara, composto dal RUP in qualità di Presidente e da due testimoni della Provana Calore s.r.l.

12.3 Affidamenti di importi pari o superiori a quelli di cui all'art. 7.1 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. La valutazione delle offerte tecniche ed economiche è effettuata dalla Commissione Giudicatrice, composta di norma dal Presidente e da altri due commissari.
2. Il Presidente, che può coincidere con la figura del RUP, valutata la singola procedura, ha il compito di dirigere lo svolgimento procedurale della gara, di adottare i provvedimenti che si rendano necessari nei singoli casi e di proclamare il risultato dell'esperimento.
3. Il RUP potrà richiedere la consulenza della Commissione Giudicatrice - per la valutazione della congruità dell'offerta in sede di verifica dell'anomalia - nonché di un consulente tecnico esterno, qualora lo ritenesse necessario, con motivazione da indicare nel verbale di gara o nel provvedimento di aggiudicazione.
4. Tutte le operazioni della procedura, ad esclusione dell'esame delle offerte tecniche, verranno effettuate in seduta pubblica e saranno verbalizzate e documentate, anche mediante appositi prospetti riassuntivi.
5. Tutta la documentazione viene conservata agli atti della Società per cinque anni dalla data di aggiudicazione definitiva.
6. Ad avvenuta aggiudicazione definitiva si procederà alla pubblicazione dell'esito di gara sul sito aziendale ed alla pubblicità legale, se necessaria ai sensi del Codice e delle leggi altre vigenti.

13. AFFIDAMENTO INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA ED INCARICHI LEGALI

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano - in relazione alle attività della Provana Calore s.r.l. contemplate nel presente Regolamento - nelle ipotesi di conferimento, ad un collaboratore esterno alla Società, di incarichi di studio, o di ricerca, o di consulenza, da individuarsi nel rispetto delle definizioni che seguono:
 - Incarichi di studio e ricerca sono quelli aventi ad oggetto una attività di approfondimento, commissionata da Provana Calore s.r.l. nel suo interesse, il cui corretto svolgimento presuppone la consegna, da parte del professionista, di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio o della ricerca, nonché le soluzioni proposte.
 - Incarichi di consulenza sono quelli aventi ad oggetto la richiesta di predisposizione di un parere, o l'espressione di una valutazione o di un giudizio, ovvero l'attività di supporto per l'elaborazione di atti amministrativi, tecnici, economici, normativi, deliberativi, regolamentari, societari in genere.
 - Incarichi di patrocinio legale sono quelli affidati a professionisti Legali esterni.
2. La riconduzione di un affidamento tra gli appalti di servizi (nel qual caso si applicano le regole di cui agli articoli precedenti) o tra gli incarichi di studio, ricerca, consulenza (nel qual caso valgono le disposizioni di cui al presente articolo) avviene in esito alla valutazione – da parte di Provana Calore s.r.l. - circa le fattispecie che contraddistinguono la prestazione, tenendo conto della seguente distinzione:
 - l'identificazione di uno specifico oggetto, sotto la responsabilità del soggetto che lo fornisce, riconduce l'affidamento tra gli appalti di servizi;

- la possibilità di definire, anche progressivamente ed a più riprese, i contenuti dell'attività richiesta, la quale verrà fatta propria dalla Società, riconduce detta attività tra le consulenze.
3. Quando un rapporto professionale è contraddistinto da entrambe le fattispecie di prestazione sopra descritte, si fa riferimento a quella prevalente.
 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di conferimento di incarichi di studio, ricerca o consulenza sia a soggetti giuridici (università ed istituzioni, società di consulenza, associazioni tra professionisti), sia a liberi professionisti con esercizio in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 e ss. C.C. (a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, che necessitano o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA; a soggetti esercenti attività riconducibili a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; a soggetti esercenti l'attività in via occasionale).
 5. Gli incarichi di studio, ricerca o consulenza possono essere assegnati solo per il raggiungimento di obiettivi di particolare complessità tecnica e per specifiche finalità che richiedono comunque rilevante e specifica professionalità, qualora Provana Calore s.r.l. non disponga delle risorse umane interne di adeguata professionalità per far fronte a specifiche esigenze o sussista comunque la necessità di un supporto specialistico all'attività ordinaria degli uffici interni; la prestazione deve essere a tempo, di valore predeterminato ed altamente qualificata, con oggetto e compenso della collaborazione preventivamente determinati .
 6. Gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione. Tale requisito può essere ulteriormente integrato da possesso del titolo di laurea, da precedenti attività professionali di carattere autonomo o dipendente, dal pregresso svolgimento di attività analoghe con Enti o aziende o società pubbliche, da pubblicazioni scientifiche.
 7. Il corrispettivo stabilito per le prestazioni professionali deve essere determinato in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell'incarico, della eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, valutando altresì i valori remunerativi di mercato, le eventuali tariffe professionali di riferimento ove applicabili, ovvero i compensi già corrisposti da Provana Calore s.r.l., o da aziende o società pubbliche, o da Enti pubblici, per prestazioni analoghe.
 8. Provana Calore s.r.l. individua i collaboratori ai quali intende conferire incarichi professionali mediante procedura di selezione con comparazione di curricula professionali. La volontà di ricorrere a collaborazione esterna viene pubblicizzata sul sito internet di Provana Calore s.r.l. per la durata di almeno quindici giorni.
 9. Provana Calore s.r.l. può affidare incarichi professionali in via diretta, senza ricorrere a procedure di selezione pubblica, a fronte di adeguata motivazione, per valori contrattuali inferiori a 40.000,00 €.
 10. Fermo restando che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa generale dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014 UE, in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese *"solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"* (sentenza C 264/2018 della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019), l'affidamento dei medesimi è appalto di servizi quando ha come oggetto un servizio legale prestato per un determinato arco temporale ed un determinato corrispettivo, nell'ambito del quale la singola prestazione di patrocinio o di assistenza si inserisce nell'ampio quadro, di un servizio più complesso e articolato da prestare all'Ente, divenendo una modalità di espletamento del servizio medesimo. Relativamente a tale affidamento, si applicano le regole di cui agli articoli precedenti. Il presente Regolamento non si applica invece, nel caso del conferimento di singolo incarico legale riferito all'attività - tipica dell'avvocato - di patrocinio

della Società (cfr. art. 2 co. 5 della L. 247/2012), in cui la consulenza e l'assistenza legale (cfr. art. 2 co. 6, L. 247/2012) siano connesse all'attività giurisdizionale.

14. ACQUISTI DI MATERIA PRIMA (CIPPATO DI LEGNA), ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA E GESTIONE SCARICHI FOGNARI

Gli acquisti di materia prima (cippato di legna) impiegata per l'alimentazione della Centrale del Teleriscaldamento, di energia elettrica e di gas metano, funzionali alla produzione di energia termica, sono soggetti agli articoli 146 e 147 del Codice.

Il comma 3 dell'art. 146 e il comma 2 bis dell'art. 147 **escludono dalla applicazione delle disposizioni del Codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia** da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività di cui al comma 1 degli stessi articoli, vale a dire, nella fattispecie di Provana Calore s.r.l., la produzione di energia termica destinata ad assicurare l'erogazione di calore per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria per mezzo della rete del Teleriscaldamento dalla stessa esercita.

Premesso quanto sopra, che di fatto potrebbe esonerare Provana Calore s.r.l. dall'applicazione del Codice per le Forniture in questione, la disciplina di acquisto della materia prima (cippato di legna), del gas e dell'energia elettrica è illustrata nei paragrafi che seguono: trattasi di procedure che intendono coniugare il rispetto dei principi di cui al par. 2 del presente Regolamento con una adeguata semplificazione dell'azione amministrativa, nell'ottica di conseguire risultati caratterizzati da economicità, efficacia e tempestività, pur nel rispetto della massima trasparenza. Analogamente viene trattato l'approvvigionamento di acqua e la gestione degli scarichi fognari, benché si tratti di servizio non espressamente menzionato negli articoli del Codice sopra richiamati, relativi alla fornitura di energia e combustibili.

14.1 Energia elettrica

L'acquisto di energia elettrica avverrà, di norma, mediante adesione a specifiche convenzioni CONSIP: non sarà pertanto necessario applicare le procedure precedentemente illustrate al par. 7; permane l'obbligo di avvio della procedura di affidamento mediante Decisione a contrarre, o atto equivalente, secondo quanto precedentemente specificato al par. 8.1 del presente Regolamento.

L'adesione a convenzione CONSIP consente, di fatto, di attuare una significativa semplificazione della procedura di affidamento, nel rispetto dei principi illustrati al par. 2 del presente Regolamento.

Qualora, tuttavia, si ravvisi la possibilità di conseguire maggiori economie, si procederà ad esperire adeguata indagine di mercato e affidare la fornitura del servizio in applicazione delle procedure di cui al par. 8 del presente Regolamento.

14.2 Gas metano

Per quanto riguarda la fornitura del gas metano, si applicano le medesime procedure illustrate per l'approvvigionamento dell'energia elettrica, di cui al par. 14.1.

Qualora esista sul territorio un unico Fornitore del servizio, vale la Carta dei Servizi della Società che eroga il servizio stesso, la quale, di fatto, opererebbe in regime di monopolio, sotto la vigilanza dell'Autorità (ARERA).

14.3 Acqua e gestione scarichi fognari

Si applicano le medesime procedure illustrate per l'approvvigionamento dell'energia elettrica, di cui al par. 14.1, per quanto applicabili.

Qualora esista sul territorio un unico Fornitore del servizio, vale la Carta dei Servizi della Società che eroga il servizio stesso, la quale, di fatto, opererebbe in regime di monopolio, sotto la vigilanza dell'Autorità (ARERA).

14.4 Materia prima (cippato di legna)

Il cippato di legna rappresenta la Fornitura a carattere stagionale più strategica per Provana Calore s.r.l., in quanto dalla qualità, adeguatezza e continuità della medesima dipende, di fatto, l'erogazione del servizio di Teleriscaldamento assicurato da Provana Calore s.r.l.

Al termine di ogni stagione di erogazione del calore, Provana Calore s.r.l. procederà, per la contrattualizzazione relativa alla successiva stagione, ad esperire adeguata indagine di mercato su una pluralità di Fornitori, con la precisazione che, dovendo contrattualizzare indicativamente 9-10 Fornitori per ciascuna stagione al fine di assicurare con ragionevole certezza la continuità della Fornitura (svincolandola pertanto da qualsivoglia impedimento alla consegna della materia prima – eventi meteorologici, viabilità, scioperi, ecc.), il rispetto del principio della rotazione potrebbe non essere assicurato, poiché sul mercato potrebbe non essere presente un numero sufficiente di potenziali affidatari. La possibilità di deroga dal principio di rotazione per tale specifica e strategica fornitura è pertanto da ritenersi automaticamente concessa, anche in assenza di specifico atto giustificativo da parte di Provana Calore.

La successiva fase di affidamento diretto ai Fornitori individuati e contrattualizzazione avverrà su piattaforma digitale certificata, come già meglio dettagliato nel presente Regolamento.

15. OFFERTE ANOMALE

1. Per quanto concerne i criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale, nonché il procedimento di esclusione delle stesse, nelle procedure indette dalla Società trova applicazione quanto previsto dall'art. 110 del Codice.
2. Nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, trova applicazione l'art. 54 del Codice.
3. Specifiche disposizioni saranno contenute di volta in volta nei documenti di gara. In ogni caso Provana Calore s.r.l. si riserva, per tutte le procedure di gara espletate, la facoltà di verificare la congruità di quelle offerte che abbiano portato ad un risultato finale tale da far sorgere ragionevoli dubbi, in merito alla reale possibilità di corretta esecuzione del contratto da parte dell'offerente. Detta verifica della congruità va effettuata in contraddittorio ed attraverso acquisizione di documentazione, qualora opportuna.

16. STIPULA DEL CONTRATTO

1. A seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto di lavori, servizi o forniture, la Società procederà alla formalizzazione degli atti contrattuali nelle forme e nei termini che seguono, previo controllo del possesso dei requisiti da parte dell'affidatario in applicazione degli art. da 94 a 98 del Codice, secondo quanto meglio dettagliato al successivo art. 18 del presente Regolamento.
2. I contratti di Provana Calore s.r.l. sono stipulati, anche in funzione del loro oggetto, nella forma telematica dello scambio di lettera commerciale (per importi inferiori a euro 1.000.000,00), della scrittura privata o dell'atto pubblico redatto da notaio, compatibilmente con l'utilizzo delle necessarie piattaforme telematiche.
3. Nelle situazioni di urgenza previste dall'art. 17, comma 8 e 9 del Codice, il RUP autorizza l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del contratto per ovviare a situazioni imprevedibili di pericolo per cose, animali e persone o per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per evitare un grave danno all'interesse pubblico.
4. Tutte le spese contrattuali di stipula e successive di registrazione, sono a carico dell'Aggiudicatario dell'appalto di lavori, servizi e forniture.

17. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. **Ritenute a garanzia.** In applicazione dell'art. 50, comma 5, del Codice, si deroga dall'applicazione dell'art. 11, comma 6, dello stesso Codice, evitando pertanto di operare la ritenuta a garanzia dello 0,5% dell'importo netto progressivo delle prestazioni, salvo che i contratti stipulati da Provana Calore s.r.l. non presentino interesse transfrontaliero certo⁵. È comunque facoltà di Provana Calore s.r.l. l'applicazione discrezionale della stessa ritenuta dello 0,5%, a seconda della natura e dell'importo dell'affidamento, purché tale previsione sia esplicitamente riportata nella documentazione di gara.
2. **Modalità e termini di pagamento del corrispettivo.** Atteso che l'art. 125 del Codice non si applica ai Settori Speciali, ai sensi dell'art. 141, comma 3, dello stesso Codice, in materia di modalità e termini di pagamento del corrispettivo per l'affidamento di lavori, servizi e forniture a un operatore economico, è stabilito quanto segue:
 - l'**anticipazione** è dovuta solo se espressamente prevista nei documenti di gara, in tal caso, salvo diversa indicazione, corrisponde al 20% dell'importo dell'affidamento. Tale importo verrà corrisposto all'Appaltatore entro il termine di 30 gg.d.f.m. (a tal fine fa fede la data di ricezione della fattura elettronica sul sistema di interscambio, ovvero la trasmissione della medesima a mezzo PEC qualora l'affidatario sia un operatore escluso dagli obblighi di fatturazione elettronica, ad es. operatore straniero). Per la corresponsione dell'anticipazione non è richiesta la costituzione di garanzia fidejussoria;
 - i **pagamenti successivi** sono effettuati secondo quanto stabilito nei documenti di gara, prevedendo Stati di avanzamento Lavori (SAL) qualora se ne ravvisi l'opportunità in relazione alla durata dell'affidamento. Per quanto concerne i termini di pagamento, se non diversamente specificato, saranno 30 gg.d.f.m. È facoltà di Provana Calore s.r.l. introdurre termini di

⁵ Giova ricordare che l'applicazione della ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 11, comma 6, del Codice è finalizzata a garantire la regolarità contributiva e, mediante ciò, anche una adeguata concorrenza tra gli operatori economici.

pagamento più lunghi, sino a un massimo di 90 gg.d.f.m., a condizione che sia specificato nei documenti di gara;

- deve sempre essere prevista una **rata di saldo**, generalmente pari al 10% dell'importo dell'affidamento (salvo che sia diversamente specificato nei documenti di gara), da svincolare previa verifica finale di conformità dell'opera, della fornitura o del servizio alle previsioni contrattuali e a tutte le disposizioni di legge e normative applicabili. Per quanto concerne i termini di pagamento della rata di saldo, si applica quanto già in precedenza definito per il pagamento dei SAL;
- quanto sopra indicato in merito ad anticipazione, pagamenti in corso d'opera a SAL e rata finale non trova applicazione:
 - ❖ ai **contratti di fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale** (metano), per i quali valgono le condizioni contrattualmente pattuite con il Fornitore e che prevedono il pagamento delle singole bollette riferite ai consumi progressivi contabilizzati. Qualora l'acquisto dell'energia elettrica e/o del gas avvenga mediante adesione a specifica convenzione stipulata da CONSIP e alla quale Provana Calore s.r.l. abbia aderito, si fa riferimento alle condizioni di tale Convenzione;
 - ❖ ai **contratti di fornitura di acqua potabile e smaltimento scarichi fognari**, sia per reflui civili che industriali, per i quali vale la Carta dei Servizi della Società che eroga il servizio (nella fattispecie SMA Torino), la quale opera in regime di monopolio, sotto la vigilanza dell'Autorità (ARERA);
 - ❖ ai **contratti di fornitura della materia prima** di alimentazione della Centrale di Teleriscaldamento, costituito da cippato di legna (fonte rinnovabile), per i quali si rimanda al precedente art. 14 del presente Regolamento.

18. VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Con espresso riferimento agli articoli da 94 a 98 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti da parte dell'Affidatario di un appalto di lavori, forniture o servizi, è generalmente effettuato da Provana Calore s.r.l. mediante accesso al FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico); qualora vi siano comprovate difficoltà di accesso al FVOE o di reperimento dei dati su tale piattaforma, è facoltà della Stazione Appaltante interpellare direttamente gli Enti presso i quali reperire le corrispondenti informazioni.

In sede di inserimento di un Operatore Economico nell'Albo Fornitori, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, o nel corso dell'indagine di mercato finalizzata all'individuazione dell'Affidatario, il possesso dei requisiti deve essere dichiarato dall'Operatore mediante compilazione del DGUE o di un formulario semplificato, messo a disposizione da Provana Calore s.r.l.: si rimanda, per ulteriori dettagli, al comma 4 del precedente art. 6.

Provana Calore s.r.l. limiterà la verifica del possesso dei requisiti al solo Affidatario, non condurrà pertanto verifiche sugli operatori inseriti in Albo Fornitori o nel corso dell'indagine di mercato.

Qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, Provana Calore s.r.l. procederà all'immediata risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'Operatore Economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo da uno a dodici mesi

decorrenti dall'adozione del provvedimento (è inoltre sottintesa la medesima sospensione dall'iscrizione all'Albo Fornitori, qualora l'Operatore sia iscritto in tale Albo).

Per quanto riguarda gli affidamenti a Operatori Economici non presenti sulle piattaforme digitali certificate di acquisizione e/o non iscritti all'ANAC, la verifica del possesso dei requisiti avverrà interpellando direttamente gli Enti presso i quali reperire le corrispondenti informazioni. Si precisa che tale fattispecie **rappresenta una assoluta eccezionalità** e può riguardare per lo più Fornitori esteri ai quali Provana Calore s.r.l. si debba rivolgere per forniture di natura estremamente specialistica per il funzionamento della Centrale di Produzione del Calore e/o della rete del Teleriscaldamento. Se le documentazioni sono disponibili solo in lingua originale, ne dovrà essere prodotta una copia in lingua italiana rivolgendosi ad Agenzie di traduzione specializzate e certificate, che redigano una traduzione asseverata ai sensi di legge.

19. PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI

1. L'esito delle procedure di affidamento di forniture di lavori, servizi e forniture, effettuate mediante procedura negoziata, viene pubblicato sul sito internet di Provana Calore s.r.l., sezione "Amministrazione trasparente / Bandi di gara". Le comunicazioni agli operatori economici invitati alla procedura sono effettuate ai sensi dell'art. 29 del Codice, nonché dell'art. 8, punto 8.3 del presente Regolamento, laddove compatibili.
2. Non sussiste l'obbligo di pubblicità di cui al punto 1 del presente paragrafo per gli affidamenti diretti.

20. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Le richieste di offerta, le lettere di invito ed i disciplinari di gara specificheranno la natura, l'entità e le modalità delle eventuali cauzioni richieste a copertura del rischio di mancata sottoscrizione del definitivo affidamento di lavori, servizi, forniture, prestazioni professionali e degli oneri derivanti da inadempimento od inesatto adempimento contrattuale, attenendosi alle disposizioni di cui agli artt. 106 e 117 del Codice.
2. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non versi la cauzione entro il termine stabilito, il contratto sarà considerato risolto per sua colpa.
3. Provana Calore s.r.l. ha facoltà di inserire nei Disciplinari e nei Capitolati la prescrizione dell'obbligo di stipulare le polizze assicurative ritenute opportune per tutelare la Società, in relazione alla tipologia di lavori, servizi, forniture, prestazioni professionali da eseguire.
4. In generale per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 7.1 non è richiesta alcuna cauzione provvisoria o definitiva, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'affidamento, il RUP ritenga di prevedere la cauzione definitiva; in tal caso sarà rilasciata nelle forme di cui all'art. 117 del Codice.

21. TRASPARENZA E ACCESSO

1. Dell'esito di ogni affidamento di cui al presente Regolamento, nonché dei soggetti ammessi alle singole fasi di gara e delle altre informazioni di cui all'art. 28 del Codice, verrà dato idoneo avviso

pubblicato sul sito internet aziendale www.provana.it nella sezione “Bandi di gara”, oltreché nelle altre forme obbligatorie per legge.

2. Il diritto di accesso ai documenti amministrati formati e detenuti da Provana Calore s.r.l. a seguito di procedure di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture, è riconosciuto a tutti coloro (compresi i soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi) che vi abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l’accesso.
3. Costituiscono oggetto del diritto di accesso tutti i documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dalla Società, relativamente alle procedure di approvvigionamento, in originale o in copia, con le esclusioni di cui di cui all’art. 24 della L. n. 241/90 ed agli artt. 35 e 36 del Codice. In particolare sono accessibili:
 - la documentazione presentata dai concorrenti, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa vigente;
 - gli atti e i documenti di cui sia espressamente prevista la pubblicizzazione dalla Legge, o dai regolamenti della Società.
4. L’accesso agli atti relativi alle procedure di gara potrà avvenire con le modalità indicate dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90 e dall’art. 35 del Codice. In particolare, la visione od estrazione di copie di documenti amministrativi è disposta dal RUP con proprio atto di accoglimento, al termine di un procedimento amministrativo che ha inizio con l’istanza scritta del richiedente.
5. La richiesta formale di accesso deve indicare:
 - generalità dell’istante, complete del titolo che giustifichi il potere rappresentativo;
 - indicazione dei documenti oggetto di richiesta di accesso, ovvero degli elementi che ne consentano l’individuazione;
 - indicazione delle modalità di accesso (semplice presa visione e/o estrazione copia);
 - motivi della richiesta;
 - data e firma leggibile.
6. La richiesta di accesso deve avvenire esclusivamente a mezzo PEC, allegando copia di un valido documento di identificazione e la documentazione che giustifica i poteri rappresentativi dell’istante.
7. La Società, alla ricezione dell’istanza, valuta l’esistenza di eventuali controinteressati con i quali sia necessario instaurare contraddittorio ed inoltra loro la pervenuta istanza di accesso, richiedendo di risconrarla -motivando l’eventuale diniego all’accesso- entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, quale inviata dalla Società.
8. La competenza a decidere sulla richiesta di accesso spetta al Responsabile del Procedimento indicato negli atti di gara.
9. Il Responsabile del Procedimento è tenuto alle seguenti incombenze:
 1. dare informazioni al richiedente sulle modalità di presentazione delle richieste d’accesso e sugli eventuali costi relativi al rilascio di copie;
 2. esaminare le richieste d’accesso, verificare l’identità del richiedente, la sua legittimazione e, comunque, il suo interesse all’accesso;

3. richiedere le eventuali integrazioni e regolarizzazioni necessarie;
 4. notificare ai soggetti contro interessati (ovvero ai soggetti che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza) la avvenuta ricezione di una richiesta di accesso agli atti;
 5. adottare il provvedimento finale di consenso o rifiuto, oppure la limitazione od il differimento dell'accesso, informandone l'interessato.
10. La procedura di accesso si esaurisce, ai sensi dell'art. 35 del Codice e dell'art. 24 della L. n. 241/90, all'esito di un procedimento che ha una durata di trenta giorni, decorrenti dal ricevimento dell'istanza di accesso, fatta salva la sospensione del termine in caso di richiesta incompleta od irregolare.
11. La documentazione richiesta sarà consegnata al richiedente in formato digitale esclusivamente a mezzo PEC, escludendo quindi copie cartacee.

22. PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Ai fini della più ampia diffusione il presente regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente / bandi di gara".
2. Il presente regolamento viene adottato dall'Amministratore Unico di Provana Calore s.r.l. con apposita Determina ed entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta sua approvazione.